Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 7

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 11 gennaio 1938 - ANNO XVI

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1/2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato, in Roma, Milano, Napoli e Firenze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1937-XV, n. 2195.

Modificazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 27 giugno 1936-XIV, n. 1499, sul reclutamento straordinario di 104 sottufficiali del Genio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1936-XIV, n. 1499, che autorizza il reclutamento straordinario di 104 sottufficiali del Genio, convertito in legge con la legge 10 febbraio 1937-XV, n. 405;

Ritenuta la necessità urgente e assoluta di provvedere;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Fino al completamento dei centoquattro posti per sottufficiali del Genio previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 27 giugno 1936-XIV, n. 1499, è data facoltà al Ministro per la guerra di ammettere al concorso relativo al reclutamento dei sottufficiali stessi, secondo le norme di arruolamento e di avanzamento prescritte dal menzionato Regio decreto-legge, anche militari che, provvisti della licenza di scuola media inferiore, ma non in possesso del brevetto di radiotelegrafista internazionale di 1ª o di 2ª classe rilasciato dal Ministero delle comunicazioni, superino un esame preliminare di accertamento secondo modalità e programmi da fissarsi nell'apposito bando di concorso.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 393, foglio 12. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1937-XVI, n. 2196.

Concessione della protezione temporanea alle invenzioni industriali, ai modelli e disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella 42ª Fiera dell'agricoltura e dei cavalli che si terrà a Verona dal 13 al 21 marzo 1938-XVI.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 luglio 1905, n. 423, sulla protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica che figurano nelle esposizioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali e i modelli e i disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella 42ª Fiera dell'agricoltura e dei cavalli che si terrà a Verona dal 13 al 21 marzo 1938-XVI, godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 393, foglio 26. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 novembre 1937-XVI, n. 2197.

Determinazione, per l'anno accademico 1937-38, della misura del premio dovuto per l'assicurazione contro gli infortuni degli studenti delle Facoltà di ingegneria e di architettura delle Regie università, dei Regi politecnici e dei Regi istituti superiori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 347, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2502, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli studenti delle scuole superiori di ingegneria e di architettura;

Veduto il R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2038, contenente norme per l'esecuzione del suddetto decreto-legge;

Sentito l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il premio che gli studenti delle Facoltà d'ingegneria e di architettura delle Regie università, dei Regi politecnici e dei Regi istituti superiori devono corrispondere per l'assicurazione disciplinata dal R. decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 347, e dal R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2038, è, per l'anno accademico 1937-38, fissato in lire quindici annue per ogni studente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

LANTINI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 393, foglio 14. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1937-XVI, n. 2198.

Riconoscimento giuridico dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Rieti ed approvazione del relativo statuto organico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico) per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia;

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129, relativa alla riforma degli Istituti per case popolari;

Visto il regolamento per l'attuazione della legge sopracitata, approvato con R. decreto 30 aprile 1936, n. 1031;

Visto lo statuto-tipo approvato con R. decreto 25 maggio 1936, n. 1049, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visti l'atto costitutivo in data 28 maggio 1937 dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Rieti, con le allegate deliberazioni degli enti conferenti e l'annesso statuto organico composto di 30 articoli, redatto in conformità del sopraindicato statuto-tipo, trasmessi per conseguire il riconoscimento giuridico dell'Ente stesso;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla erezione in ente morale del detto Istituto provinciale e di nominare il presidente e il vice presidente;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto per case popolari costituito in Rieti con atto 28 maggio 1937-XV è eretto in ente morale con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Rieti » ed è approvato il suo statuto organico, composto di 30 articoli, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Il primo esercizio finanziario avrà termine il 28 ottobre 1938-XVI.

Art. 2.

Il sig. comm. dott. Ugo Ciancarelli fu Raffaele e il signor comm. conte Pullè ing. Leopoldo di Felice sono rispettivamente nominati presidente e vice presidente del suddetto Ente, a termini dell'art. 4 del sopracitato statuto organico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 393, foglio 7. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 novembre 1937-XVI, n. 2199.

Modificazione dello statuto e delle tabelle organiche della Regia scuola di magistero professionale per la donna « Elena di Savoia » di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 2117, che approva lo statuto della Regia scuola di magistero professionale per la donna « Elena di Savoia » di Napoli, ed in particolare gli articoli 1 e 2 dello statuto stesso;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 16 ottobre 1937-XV è soppressa la Regia scuola tecnica a indirizzo commerciale annessa alla Regia scuola di magistero professionale per la donna « Elena di Savoia » di Napoli.

Art. 2.

Con uguale decorrenza 16 ottobre 1937-XV, i corsi completi di classi della Regia scuola professionale femminile annessa alla Regia scuola di magistero professionale per la donna « Elena di Savoia » di Napoli vengono portati a tre.

Le tabelle organiche delle scuole stesse, allegate allo statuto approvato col citato R. decreto 31 agosto 1933-XI, numero 2117, sono sostituite da quelle annesse al presente decreto, viste e firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale e da quello per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 393, foglio 10. — MANCINI.

TABELLA A

TABELLA ORGANICA

della Regia scuola di magistero professionale per la donna « Elena di Savoia » di Napoli (a).

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Presidenza (1)	—	—	1	
2. Italiano - Storia - Geografia	—	—	1	
3. Pedagogia	—	—	1	
4. Lingua straniera	—	—	1	
5. Scienze naturali - Merceologia - Nozioni di agraria	—	—	1	
6. Disegno - Storia dell'arte	—	—	1	
7. Economia domestica - Igiene	—	—	1	
8. Religione	—	—	1	
9. Lavori femminili	—	—	1	

(1) È affidata alla direttrice della Scuola professionale femminile.

(a) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico ed amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo e grado	Incarichi	NOTE
1. Maestra di laboratorio per la biancheria	—	—	1	
2. Maestra di laboratorio per la sartoria	—	—	1	
3. Maestra di laboratorio per il ricamo in bianco	—	—	1	
4. Maestra di laboratorio per il ricamo a colori	—	—	1	
5. Maestra di laboratorio per le trine	—	—	1	
6. Maestra di laboratorio per la maglieria	—	—	1	
7. Maestra di laboratorio per il rammendo	—	—	1	
8. Maestra di laboratorio per la modisteria	—	—	1	
9. Maestra di laboratorio per le esercitazioni di economia domestica	—	—	1	
10. Segretaria economa	—	—	1	
11. Vice segretaria	—	—	2	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidelle	6	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per l'educazione nazionale:
BOTTAI.

TABELLA B

TABELLA ORGANICA

della Regia scuola professionale femminile annessa alla Regia scuola di magistero professionale per la donna « Elena di Savoia » di Napoli.

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. Direzione con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori	1	Gruppo *A* Grado 7°	—	L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6. La cattedra non deve essere ricoperta con personale di ruolo quando l'insegnamento non venga assunto dalla direttrice.
2. Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista)	2	Ruolo *B* Gruppo *A* Gr. dall' 11° all' 8°	—	In tutte le classi dei corsi.
3. Matematica - Nozioni di contabilità	1	Id.	—	In tutte le classi dei corsi.
4. Scienze naturali - Merceologia	1	Id.	—	In tutte le classi dei corsi.
5. Economia domestica ed esercitazioni - Igiene	2	Id.	—	In tutte le classi dei corsi.
6. Disegno - Storia dell'arte	2	Id.	—	In tutte le classi dei corsi.
7. Lingua straniera	1	Id.	—	In tutte le classi dei corsi.
8. Lavori donneschi	—	—	1	
9. Religione	—	—	1	

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi	NOTE
	N.	Gruppo e Grado		
1. Maestra di laboratorio per la biancheria	4	Gruppo *B* Gr. dall' 11° al 10°	—	
2. Maestra di laboratorio per la sartoria	4	Id.	—	
3. Maestra di laboratorio per il ricamo	3	Id.	—	
4. Maestra di laboratorio per le trine e merletti	1	Id.	—	
5. Maestra di laboratorio per il rammendo	1	Id.	—	
6. Maestra di laboratorio per i fiori artificiali	1	Id.	—	
7. Maestra di laboratorio per le esercitazioni di economia domestica	2	Id.	—	
8. Maestra di laboratorio	—	—	4	
9. Segretaria economa	3	Gruppo *B* Grado 11°	—	
10. Vice segretaria	1	Gruppo *B* Grado 12°	2	
11. Applicata	—	—	3	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidelle	5	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
Custodi	2	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per l'educazione nazionale: BOTTAI.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1937-XVI, n. 2200.

Determinazione del contingente in valore nominale delle nuove monete in relazione alle esigenze derivanti dalla costituzione dell'Impero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1674, convertito nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 15, riflettente il riordinamento della circolazione monetaria metallica di Stato;

Visto il R. decreto 3 settembre 1936-XIV, n. 2511, che autorizza la fabbricazione e l'emissione delle monete imperiali e ne stabilisce le caratteristiche;

Ritenuta l'opportunità di determinare i contingenti delle nuove monete in relazione alle esigenze derivanti dalla costituzione dell'Impero;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il contingente in valore nominale delle nuove monete, istituite col R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1674, e le cui caratteristiche sono stabilite nel R. decreto 3 settembre 1936-XIV, n. 2511, viene determinato come appresso:

Monete d'argento:			
Da lire 20	L.	50.000.000	
Da lire 10	»	250.000.000	
Da lire 5	»	1.200.000.000	
			L. 1.500.000.000
Monete di bronzo:			
Da lire 0,10 . . .	»	120.000.000	
Da lire 0,05 . . .	»	80.000.000	
			» 200.000.000
Totale . .			L. 1.700.000.000

Per le monete da lire 2, da lire 1, da lire 0,50 e da lire 0,20 sarà provveduto con successivo Nostro decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 393, foglio 29. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 settembre 1937-XV, n. 2201.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa canonica del SS.mo Salvatore dell'Ordine dei Canonici Regolari Lateranensi, con sede in Bologna.

N. 2201. R. decreto 30 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa canonica del Santissimo Salvatore dell'Ordine dei Canonici Regolari Lateranensi, con sede in Bologna, via Volto Santo n. 1, e viene autorizzato il trasferimento a favore della medesima di immobili del complessivo valore di L. 145.400, da essa posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 30 settembre 1937-XV, n. 2202.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Agostiniane di S. Cristiana, in Santa Croce sull'Arno (Pisa).

N. 2202. R. decreto 30 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Agostiniane di S. Cristiana, in Santa Croce sull'Arno (Pisa), e viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo di immobili del complessivo valore di L. 20.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 25 giugno 1937-XV, n. 2203.

Erezione in ente morale della Fondazione « Asilo infantile », con sede in Carassai.

N. 2203. R. decreto 25 giugno 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la Fondazione « Asilo infantile », con sede in Carassai, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 7 ottobre 1937-XV, n. 2204.

Autorizzazione alla Regia università di Milano ad accettare una donazione.

N. 2204. R. decreto 7 ottobre 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Milano viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 50.000 nominali, in titoli di rendita 5 %, disposta in suo favore dal gr. uff. prof. Prassitele Piccinini per l'istituzione di un premio di studio.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 21 ottobre 1937-XV, n. 2205.

Autorizzazione all'Accademia Roveretana degli Agiati, in Rovereto, a stare in giudizio contro gli eredi Orsi.

N. 2205. R. decreto 21 ottobre 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Accademia Roveretana degli Agiati, in Rovereto, viene autorizzata a stare in giudizio contro gli eredi del fu Giacomo Orsi, rispettivo erede del fu senatore Paolo Orsi, allo scopo di ottenere l'adempimento di un legato disposto in suo favore.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 21 ottobre 1937-XV, n. 2206.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola artistico-industriale femminile di Firenze.

N. 2206. R. decreto 21 ottobre 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola artistico-industriale femminile di Firenze viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 27 ottobre 1937-XV, n. 2207.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale « F. Angeloni » di Terni.

N. 2207. R. decreto 27 ottobre 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto magistrale « F. Angeloni » di Terni viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 23 settembre 1937-XV, n. 2208.

Dichiarazione formale dei fini di n. 3 Confraternite con sede in Mirabella Eclano (Avellino).

N. 2208. R. decreto 23 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi di n. 3 Confraternite con sede in Mirabella Eclano (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1937 - Anno XVI

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1937-XV.

Sostituzione del contrassegno per valvole termoionicbe di produzione nazionale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
ED
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti gli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 9 maggio 1935, n. 714, contenente variazioni in ordine alla applicazione della tassa radiofonica, sulle valvole termoioniche;

Visto il decreto Ministeriale 10 giugno 1935, n. 94126;

Decretano:

Art. 1.

Il contrassegno, di cui all'art. 1 del decreto Interministeriale 10 giugno 1935, n. 94126, è sostituito, per le valvole di produzione nazionale, a titolo di esperimento, da una decalcomania portante la sigla della casa costruttrice, giusta modello depositato presso la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Il contrassegno deve essere apposto alla base del bulbo di vetro delle valvole termoioniche.

Art. 2.

L'apposizione del contrassegno per le valvole di produzione nazionale è effettuata dagli Uffici tecnici erariali all'atto del pagamento della tassa di radiofonia sulle valvole termoioniche.

Art. 3.

Per le valvole, provenienti dall'estero, continua ad essere applicato il contrassegno attualmente in uso stabilito dall'art. 1 del decreto Interministeriale 10 giugno 1935, numero 94126.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

(101)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha inviato alla Presidenza della Camera dei deputati il 5 gennaio 1938-XVI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2043, che modifica l'art. 2 del R. decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 562, sull'applicazione alle navi mercantili degli Accordi di non intervento nel conflitto spagnolo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre 1937-XVI, n. 291.

(106)

MINISTERO DELLE FINANZE

Ai fini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2049, recante modificazioni di talune disposizioni riguardanti il Consiglio di amministrazione del fondo massa della Regia guardia di finanza e l'erogazione degli utili netti patrimoniali del fondo massa medesimo.

(107)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 dicembre 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi appartenenti alla ditta Seleri Cesare di Milano, contrassegnati col n. 197, sono stati deformati.

(27)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 dicembre 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi appartenenti alla ditta Priamo Ubaldo & Massa Mario di Milano, contrassegnati col n. 140, sono stati deformati.

(28)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 20 dal 15 al 31 ottobre 1937-XV

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Bari	Gioia del Colle	B	—	1
Benevento	Marcone	B	—	1
Brescia	Brescia	B	—	1
Id.	Roncadelle	B	—	1
Catania	Aci Sant'Antonio	B	—	1
Cosenza	Malvito	S	—	1
Id.	Paola	B	1	—
Id.	San Martino di Finita	O	1	—
Id.	Santa Sofia d'Epiro	C	1	—
Id.	Tarsia	O C	—	—
Cremona	Soncino	S	—	1
Cuneo	Dronero	B	—	1
Id.	Marene	B	—	1
Id.	Monforte d'Alba	B	—	1
Foggia	Lucera	E	—	1
Id.	Cerignola	E	—	1
Frosinone	Anagni	B	—	1
Id.	Veroli	B	—	1
Messina	Milazzo	B	—	1
Milano	Cerro Maggiore	B	1	—
Modena	Sassuolo	B	—	1
Pavia	Alagna	B	1	—
Terni	Montecastrilli	B	—	1
Id.	Narni	B	—	1
Id.	Terni	B	—	3
Id.	Id.	E	—	2
Id.	Id.	O	—	10
Sassari	Bono	O	—	1
Salerno	Nocera Superiore	O	—	1
Torino	Baldissero Torinese	O	—	1
Id.	Nichelino	O	—	2
Viterbo	Veiano	E	—	1
Id.	Viterbo	O	—	1
			7	40
	Carbonchio sintomatico.			
Belluno	Seren del Grappa	B	—	1
Caltanissetta	Santa Caterina Villarmosa	B	—	1
Cosenza	Corignano Calabro	B	2	1
Id.	San Demetrio Corone	B	—	2
Id.	Spezzano Piccolo	B	1	—
Id.	Tarsia	B	1	—
Fiume	Castelnuovo	B	—	1
Littoria	Littoria	E	—	1
Reggio di Calabria	Platì	B	—	2
Roma	Roma	B	—	1
			4	9

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Afta epizootica.			
Bergamo	Cesano Bergasco	B	—	1
Bologna	Medicina	B	1	—
Cuneo	Alba	B	—	1
Id.	Beinette	B	2	—
Id.	Castelletto Stura	B	2	3
Id.	Fossano	B	—	1
Id.	Margarita	B	—	4
Id.	Montanera	B	—	2
Id.	Morozzo	B	3	6
Id.	Piozzo	B	—	1
Genova	Lorsica	B	1	—
Id.	Savignone	B	1	—
Milano	Zelo Buon Persico	B	1	—
			11	19
	Malrossino dei suini.			
Ancona	Iesi	S	—	1
Id.	Maiolati	S	—	1
Id.	Montecarotto	S	—	2
Id.	Senigallia	S	—	3
Ascoli Piceno	Garassi	S	—	3
Id.	Force	S	—	2
Id.	Massignano	S	—	2
Id.	Monsampolo d. Tronto	S	3	5
Id.	Montalto delle Marche	S	1	1
Id.	Montedinove	S	—	1
Id.	Montefiore Aso	S	—	2
Id.	Montegiorgio	S	—	1
Id.	Montegranaro	S	—	3
Id.	Monteleone Fermo	S	3	—
Id.	Monteprandone	S	—	2
Id.	Monturano	S	1	—
Id.	Porto San Giorgio	S	—	4
Id.	S. Benedetto del Tronto	S	—	2
Id.	Servigliano	S	4	—
Id.	Spinetoli	S	2	1
Belluno	Belluno	S	—	2
Id.	Feltre	S	—	1
Id.	Quero	S	—	1
Bologna	Medicina	S	3	2
Bolzano	Apignano	S	—	1
Id.	Caldaro	S	—	3
Brescia	Padenghi	S	—	2
Id.	Polpenazze	S	—	1
Chieti	Furci	S	—	1
Id.	Palmoli	S	—	1
Fiume	Moschiena	S	—	2
Id.	Primano	S	—	2
Id.	Villa del Nevoso	S	—	1
Gorizia	Caporetto	S	1	—
Id.	Circhina	S	—	1
Id.	Cormons	S	3	4
Id.	Gargaro	S	2	—
Id.	Gorizia	S	7	3
Id.	Merna	S	1	—
Id.	Montenero d'Istria	S	—	2
Id.	Montespino	S	—	2
Id.	Plezzo	S	3	—
Id.	Vipacco	S	2	1
Lucca	Bagni di Lucca	S	1	—
Parma	Langhirano	S	1	—
Id.	Noceto	S	1	1
Pistoia	Pistoia	S	1	—
Id.	Id.	S	—	1
Ravenna	Conselice	S	—	4

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: Malrossino dei suini.			
Ravenna	Ravenna	S	2	—
Salerno	San Gregorio Magno	S	2	—
Id.	San Mango Piemonte	S	1	—
Sondrio	Berbenno	S	—	2
Id.	Teglio	S	—	2
Teramo	Masciano S. Angelo	S	—	2
Id.	Teramo	S	4	2
Trento	Cles	S	—	3
Id.	Cortaccia	S	—	2
Id.	Flavon	S	—	1
Id.	Montagna	S	—	1
Id.	Tassullo	S	—	2
Id.	Termeno	S	—	3
Id.	Trento	S	—	1
Id.	Tuenno	S	—	1
Treviso	Riese	S	—	1
Id.	San Biagio di Callalta	S	1	—
Id.	Vittorio Veneto	S	1	—
Trieste	Divaccia San Canziano	S	1	—
Id.	Duttogliano	S	—	1
Id.	Sesano	S	2	3
Udine	Bagnaria Arsa	S	—	3
Id.	Bertiolo	S	1	—
Id.	Cordenons	S	—	1
Id.	Martignacco	S	1	—
Id.	Moruzzo	S	—	1
Id.	Sesto Reghena	S	4	5
Id.	Tarvisio	S	—	1
Id.	Zoppola	S	2	—
Venezia	Grisolera	S	—	3
Id.	Pramaggiore	S	1	—
Verona	Angiari	S	—	1
Id.	Casaleone	S	—	1
Id.	Castagnaro	S	—	2
Id.	Cerca	S	—	1
Id.	Erbezzo	S	—	1
Id.	Sanguinetto	S	—	1
Id.	Villa Bartolo	S	—	2
Vicenza	Altavilla Vicentina	S	—	1
Id.	Caldogno	S	—	3
Id.	Lonigo	S	—	1
Id.	Montebello Vicentino	S	—	1
Id.	Montecchio Maggiore	S	—	2
Id.	Nanto	S	—	1
Id.	Orgiano	S	—	1
Id.	Piovene Rocchette	S	—	1
Id.	San Germano dei Berici	S	—	1
Id.	Sovizzo	S	—	1
Id.	Torri di Quartesolo	S	—	4
Id.	Valdagno	S	—	1
			63	141
	Peste e setticemia dei suini.			
Ancona	Barbara	S	—	4
Id.	Fabriano	S	—	2
Id.	Filottrano	S	—	2
Id.	Ostra Vetere	S	—	1
Arezzo	Arezzo	S	4	—
Id.	Cortona	S	—	1
Id.	Foiano della Chiana	S	—	1
Ascoli Piceno	Campofilone	S	1	—
Id.	Folignano	S	1	1
Id.	Force	S	2	2
Id.	Massa Fermana	S	—	3
Id.	Monsampolo	S	1	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: Peste e setticemia dei suini.			
Ascoli Piceno	Montappone	S	—	2
Id.	Spinetoli	S	4	3
Id.	Ripatransone	S	—	5
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	—	1
Bologna	Medicina	S	1	—
Id.	Molinella	S	—	3
Id.	San Benedetto Val di Sambro	S	—	6
Bolzano	Gargazzone	S	1	—
Firenze	Firenze	S	—	1
Foggia	Casalvecchio di Puglia	S	1	—
Id.	Castelluccio Valmaggiore	S	—	2
Id.	Castelnuovo della Danzica	S	1	—
Id.	Faeto	S	—	1
Id.	Lucera	S	1	—
Id.	Troia	S	—	1
Forlì	Misano in Villa Vittoria	S	5	—
Id.	Premilcuore	S	1	—
Id.	San Clemente	S	1	—
Id.	Forlì	S	—	1
Id.	Rimini	S	—	1
Id.	Saludecio	S	1	—
Frosinone	Arce	S	—	2
Gorizia	San Vito di Vipacco	S	1	—
Imperia	San Remo	S	1	—
Lecce	Uggiano La Chiesa	S	—	1
Messina	Novara Sicilia	S	4	—
Milano	Renate Veduggio	S	1	—
Novara	Novara	S	2	1
Pavia	Albuzzano	S	1	—
Pesaro Urbino	Gabicce	S	2	1
Id.	Gradara	S	2	1
Id.	Orciano di Pesaro	S	2	2
Id.	Macerata Feltria	S	—	2
Id.	Mercatino Marecchia	S	2	—
Id.	Mondavio	S	2	—
Id.	Pergola	S	—	2
Id.	Pesaro	S	2	1
Id.	San Lorenzo in Ca	S	2	—
Id.	Tavoleto	S	3	—
Id.	Tomba di Pesaro	S	—	2
Id.	Urbino	S	—	4
Pescara	Bolognano	S	—	1
Id.	Cepagatti	S	—	4
Id.	Elice	S	2	—
Id.	Loreto Aprutino	S	1	1
Id.	Moscufo	S	1	—
Id.	Pescara	S	—	3
Id.	Piamella	S	—	2
Id.	San Valentino	S	2	—
Reggio di Calabria	Reggio di Calabria	S	6	3
Id.	Canolo	S	2	—
Reggio nell'Emilia	Caoriago	S	1	—
Salerno	Tramonti	S	4	1
Sassari	Budduso	S	—	1
Id.	Ittiri	S	—	3
Siena	Torrita	S	—	1
Teramo	Ancarano	S	3	—
Id.	Atri	S	1	4
Id.	Bellante	S	1	7
Id.	Bisenti	S	2	3
Id.	Campli	S	1	3
Id.	Castiglione Messer Raimondo	S	—	3

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Peste e setticemia dei suini*				
Teramo	Controguerra	S	8	5
Id.	Isola del Gran Sasso	S	1	4
Id.	Mosciano Sant'Angelo	S	2	—
Id.	Penna Sant'Andrea	S	—	2
Id.	Pineto	S	1	—
Id.	Sant'Egidio alla Vibrata	S	1	—
Id.	Sant'Omero	S	1	—
Id.	Silvi	S	2	1
Id.	Teramo	S	3	2
Id.	Torano Nuovo	S	1	—
Id.	Tortoreto	S	1	—
Trento	Cles	S	—	1
Id.	Tuenno	S	—	1
Venezia	Annone Veneto	S	2	1
Id.	Fossalta di Portogruaro	S	3	—
Zara	Zara	S	—	1
			106	122
Morva.				
Genova	Genova	E	1	—
Farcino criptococcico.				
Agrigento	Agrigento	E	2	—
Bari	Barletta	E	1	—
Caltanissetta	Vallelunga Pratameno	E	1	—
Catania	Mascali	E	—	1
Id.	Mascalucia	E	1	—
Chieti	Pretoro	E	—	2
Firenze	Firenze	E	—	1
Imperia	Imperia	E	1	—
Id.	San Remo	E	1	—
Reggio di Calabria	Reggio di Calabria	E	—	2
Salerno	Eboli	E	1	—
Id.	Montecorvino Rovella	E	2	—
Id.	Nocera Inferiore	E	—	1
Id.	Roccapiemonte	E	—	1
Id.	Salerno	E	2	1
Id.	Serre	E	1	—
Id.	Tramonti	E	1	—
Trapani	Alcamo	E	5	—
Id.	Calatafimi	E	1	1
Id.	Castellammare del Golfo	E	1	—
Id.	Marsala	E	—	1
Id.	Salemi	E	1	—
			22	11
Rabbia.				
Ancona	Fabriano	C	—	1
Cremona	Cremona	C	1	—
Imperia	Imperia	C	2	—
Id.	Ventimiglia	C	2	—
Salerno	Agropoli	C	—	1
Id.	Ogliastro Cilento	C	—	1
Id.	San Gregorio Magno	C	—	1
Id.	Scafati	C	—	1
			5	5
Rogna.				
Ancona	Fabriano	O	6	—
Arezzo	Stia	O	1	—
Frosinone	Filettino	O	—	1
Segue: *Rogna.*				
Gorizia	Cormons	E	3	—
Imperia	San Remo	E	1	—
Rieti	Poggio Moiano	O	1	—
Roma	Roma	O	—	1
Id.	Id.	E	—	1
Venezia	Ceggia	E	1	—
Viterbo	Canino	O	—	1
Id.	Viterbo	O	—	1
			13	5
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre				
Agrigento	Licata	O	1	—
Catanzaro	Brognaturo	O C	—	1
Trapani	Campobello di Mazara	O	1	—
			2	1
Aborto epizootico.				
Ancona	Sassoferrato	B	—	2
Bologna	Baricella	B	2	—
Id.	Borgo Panigale	B	3	—
Id.	Calderara	B	1	—
Id.	Molinella	B	2	—
Bolzano	Brunico	B	1	—
Cremona	Martignana Po	B	—	1
Cuneo	Genola	B	—	1
Gorizia	Tolmino	B	3	—
Grosseto	Grosseto	B	1	—
Novara	Casalino	B	1	—
Id.	Garbagna	B	1	—
Id.	Nibbiola	B	—	1
Id.	Novara	B	7	1
Id.	Oleggio	B	1	—
Id.	Sozzago	B	1	—
Id.	Terdobbiate	B	1	—
Reggio nell'Emilia	Castellarano	B	—	1
Roma	Roma	B	8	2
Rovigo	Lendinara	B	1	—
Id.	Loreo	B	2	—
Id.	Porto Tolle	B	—	1
Id.	Porto Viro	B	4	—
Id.	San Martino Venezze	B	1	—
Taranto	Palagiano	B	1	—
Id.	Grottaglie	B	—	1
Treviso	Motta di Livenza	B	—	1
Id.	Vittorio Veneto	B	1	—
Udine	Brugnera	B	2	—
Id.	Polcenigo	B	1	—
Id.	Pordenone	B	2	—
Id.	Pravisdomini	B	2	—
Id.	Sacile	B	2	—
Id.	Sesto Reghena	B	3	—
Venezia	Annone Veneto	B	4	—
Id.	Caorle	B	2	—
Id.	Cavarzere	B	2	—
Id.	Cona	B	3	—
Id.	Grisolera	B	3	—
Id.	Marcon	B	1	—
Id.	Portogruaro	B	1	—
Id.	Torre di Mosto	B	3	—
Verona	Mozzecane	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: *Aborto epizootico.*			
Vicenza	Grisignano di Zocco	B	—	1
Id.	Montecchio Maggiore	B	—	1
Viterbo	Farnese	C	—	1
Id.	Ischia di Castro	C	—	1
			73	18
	Tubercolosi bovina.			
Bari	Andria	B	1	—
Id.	Casamassima	B	1	—
Id.	Ruvo di Puglia	B	2	—
Id.	Terlizzi	B	2	—
Foggia	Cerignola	B	—	1
Lecce	Lecce	B	—	1
Massa Carrara	Carrara	B	—	1
Id.	Pontremoli	B	—	1
Modena	Finale Emilia	B	—	1
Id.	Formigine	B	—	1
Id.	Modena	B	—	1
Roma	Roma	B	—	1
Salerno	Eboli	Buf	—	1
Siena	San Gimignano	B	—	1
Treviso	Borso del Grappa	B	1	—
Id.	Cessalto	B	2	—
Id.	Mansuè	B	—	1
Id.	Oderzo	B	1	—
Udine	Codroipo	B	—	2
			10	13
	Diarrea dei vitelli.			
Ancona	Fabriano	B	—	2
Frosinone	Arce	B	—	1
Id.	Casalvieri	B	—	1
			—	4
	Influenza del cavallo.			
Vicenza	Sossano	E	—	2
			—	2
	Difterite aviaria.			
Agrigento	San Biagio Platani	P	2	2
Gorizia	Gorizia	P	1	—
			3	2
	Colera dei polli.			
Agrigento	Cattolica Eraclea	P	5	3
Fiume (Carnaro)	Fiume	P	—	1
Novara	Trecate	P	1	—
Rovigo	Pettorazza	P	—	4
	Segue: *Colera dei polli.*			
Trento	Rovereto	P	—	1
Treviso	San Fior	P	6	20
Id.	Santa Lucia di Piave	P	1	—
Trieste	Monfalcone	P	1	—
Udine	Bertiolo	P	—	1
Id.	Fagagna	P	—	1
Id.	Meretto Tomba	P	7	—
Id.	Pavia di Udine	P	—	1
Id.	Ragogna	P	3	—
Id.	San Daniele	P	5	—
Venezia	Portogruaro	P	1	1
Vicenza	Torri di Quartesolo	P	—	1
			30	34
	Barbone bufalino.			
Salerno	Eboli	B	—	1
			—	1

(4436)

RIEPILOGO

dal 15 al 31 ottobre 1937-XVI - N. 20.

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	18	31	47
2	Carbonchio sintomatico	7	10	13
3	Afta epizootica	5	13	30
4	Malrossino dei suini	23	98	204
5	Peste e setticemia dei suini	28	90	228
6	Morva	1	1	1
7	Farcino criptococcico	10	22	33
8	Rabbia	4	8	10
9	Rogna	9	10	18
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	3	3	3
11	Aborto epizootico	18	50	91
12	Tubercolosi bovina	10	19	23
13	Diarrea dei vitelli	2	3	4
14	Influenza del cavallo	1	1	2
15	Colera dei polli	10	10	10
16	Difterite aviaria	2	2	5
17	Barbone bufalino	1	1	1

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap. caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fl, felina.

N. B. — I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di note fra l'Italia e la Francia concernente i crediti arretrati riguardanti la Siria, il Gran Libano e la Tunisia.

Addì 6 dicembre 1937 è stato effettuato in Roma fra il Ministro per gli affari esteri e l'Incaricato d'affari di Francia in Roma uno scambio di Note concernente i crediti arretrati riguardanti la Siria, il Gran Libano e la Tunisia.

Lo scambio di Note è del seguente tenore:

LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES D'ITALIE
AU CHARGÉ D'AFFAIRES DE FRANCE À ROME.

Rome, le 6 décembre 1937.

Monsieur le Chargé d'Affaires,

Aux termes des notes échangées en date du 11 août 1936, le Gouvernement Français et le Gouvernement Italien ont décidé de commun accord d'appliquer aux créances commerciales arriérées tunisiennes et syro-libanaises en Italie, ainsi qu'aux créances commerciales arriérées italiennes en Tunisie, en Syrie et au Liban, certaines des dispositions stipulées dans d'autres notes portant la même date et concernant la liquidation des créances commerciales italiennes arriérées en France et des créances commerciales françaises arriérées en Italie.

Après les compensations prévues dans ces accords, il est apparu en Syrie et au Liban, un solde créancier en faveur de l'Italie, et en Tunisie un solde débiteur à sa charge. Le Gouvernement Italien est disposé à payer en devises libres et par l'intermédiaire de la Banque d'Algérie, le solde débiteur envers la Tunisie, à la condition qu'il reçoive également en devises libres et par l'intermédiaire de la Banque de Syrie et du Grand Liban, le montant du solde créancier envers la Syrie et le Liban.

Les modalités relatives à ces liquidations feront l'objet d'ententes entre l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et les deux Banques susindiquées.

Veuillez agréer, Monsieur le Chargé d'Affaires, les assurances de ma considération la plus distinguée.

CIANO.

LE CHARGÉ D'AFFAIRES DE FRANCE À ROME
AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES D'ITALIE.

Rome, le 6 décembre 1937.

Monsieur le Ministre,

Par Note en date de ce jour vous avez bien voulu me communiquer ce qui suit:

« Aux termes des notes échangées en date du 11 août 1936, le Gouvernement Français et le Gouvernement Italien ont décidé de commun accord d'appliquer aux créances commerciales arriérées tunisiennes et syro-libanaises en Italie, ainsi qu'aux créances commerciales arriérées italiannes en Tunisie, en Syrie et au Liban, certaines des dispositions stipulées dans d'autres notes portant la même date et concernant la liquidation des créances commerciales italiennes arriérées en France et des créances commerciales françaises arriérées en Italie.

Après les compensations prévues dans ces accords, il est apparu en Syrie et au Liban, un solde créancier en faveur de l'Italie, et en Tunisie un solde débiteur à sa charge. Le Gouvernement Italien est disposé à payer en devises libres et par l'intermédiaire de la Banque d'Algérie, le solde débiteur envers la Tunisie, à la condition qu'il reçoive également en devises libres et par l'intermédiaire de la Banque de Syrie et du Grand Liban, le montant du solde créancier envers la Syrie et le Liban.

Les modalités relatives à ces liquidations feront l'objet d'ententes entre l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et les deux Banques susindiquées ».

J'ai l'honneur de communiquer à Votre Excellence que le Gouvernement Français est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

J. BLONDEL.

(87)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 3

Media dei cambi e dei titoli

del 5 gennaio 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95, 10
Francia (Franco)	64, 55
Svizzera (Franco)	439, 75
Argentina (Peso carta)	5, 575
Belgio (Belga)	3, 225
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66, 68
Danimarca (Corona)	4, 2455
Norvegia (Corona)	4, 7785
Olanda (Fiorino)	10, 585
Polonia (Zloty)	360, 20
Portogallo (Scudo)	0, 8645
Svezia (Corona)	4, 9025
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3, 5919
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23, 40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5, 2002
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7, 6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16, 92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43, 70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3, 6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13, 9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222, 20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15, 20
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3, 8520
Rendita 3,50 % (1906)	72, 75
Id. 3,50 % (1902)	70, 675
Id. 3,00 % Lordo	52 —
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70, 15
Rendita 5 % (1935)	92, 425
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88, 325
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100, 975
Id. id. 5 % - Id. 1941	102, 25
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92, 05
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91, 35
Id. id. 5 % - Id. 1944	98, 625

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Avviso di rettifica.

Nel testo del provvedimento del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 3 dicembre 1937-XVI, pubblicato a pag. 4560 della *Gazzetta Ufficiale* del 16 dicembre 1937-XVI, n. 290, concernente la nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « S. Maria del Carmine » di Preturo di Montoro Inferiore (Avellino) in luogo di « D'Alessandro » e di « Orrigo » deve leggersi rispettivamente « D'Alessio » e « Orrico ».

(89)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Gavardo (Brescia).

Nella seduta tenuta il 29 dicembre 1937-XVI, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Gavardo (Brescia), il sig. Giuseppe Mainetti fu Bortolo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(90)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa mutua di piccoli prestiti cooperativa fra gli impiegati di commercio ed aziende private, in Palermo (in liquidazione).

Nella seduta tenuta il 28 dicembre 1937-XVI, dal Comitato di sorveglianza della Cassa mutua di piccoli prestiti cooperativa fra gli impiegati di commercio ed aziende private - Palermo (in liquidazione), il dott. Francesco Paolo Scorsone di Serafino è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(91)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Libussina (Gorizia).

Nella seduta tenuta il 30 dicembre 1937-XVI, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Libussina (Gorizia), il rag. Giuseppe Celona è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(92)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a 10 posti di ispettore metrico aggiunto in prova nel ruolo dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte, riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra o per la causa nazionale;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e 2 giugno 1936, n. 1172, riguardanti provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, relativo all'assunzione delle donne nei pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, riguardante i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la stessa causa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, relativo ai requisiti da possedersi dagli aspiranti ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato.

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, riguardante i provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il regolamento per il servizio metrico approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e sue successive modificazioni (art. 25);

Visto il R. decreto 10 gennaio 1935-XIII, n. 74, modificante il ruolo organico dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Considerato che nel ruolo stesso sono vacanti 26 posti di ispettore metrico aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*);

Visto il decreto del Capo del Governo 7 ottobre 1937-XV, autorizzante l'espletamento dei concorsi durante l'anno 1938-XVI.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a dieci posti di ispettore metrico aggiunto in prova nell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi (gruppo *B*, grado 11°).

Art. 2.

Coloro che intendono partecipare al concorso debbono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

1° licenza di R. Istituto industriale o di ex regio istituto industriale di 3° grado;

2° diploma di maturità classica o scientifica;

3° diploma di abilitazione tecnica in agrimensura od in ragioneria;

4° diploma di abilitazione magistrale;

5° diploma di R. Istituto nautico;

6° diploma di licenza di Regia scuola mineraria;

7° diploma di abilitazione conseguito nei Regi istituti commerciali o pareggiati;

8° licenza delle Regie scuole agrarie medie.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo quelli riconosciuti corrispondenti ai suindicati, rilasciati dalle Scuole del cessato regime austro-ungarico. Sono ritenuti validi anche i diplomi di licenza di Istituto, sezioni fisico-matematica-ragioneria ed agrimensura, conseguiti ai sensi degli ordinamenti scolastici precedenti a quelli attuali.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso con l'indicazione precisa del proprio recapito, dovranno essere redatte su carta bollata da L. 6 e dirette al Ministero delle corporazioni, direzione generale del personale, previdenza e collocamento (Div. metrica) cui dovranno pervenire entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero. Per i concorrenti, che non risiedono nel Regno, tale termine è prorogato di dieci giorni.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita, su carta legale, dal quale risulti che l'aspirante sia di sesso maschile, e, alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, l'età massima è elevata a 35 anni.

Per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale e per i decorati al valor militare l'età massima è elevata a 39 anni.

A favore di coloro che risultano regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e dei feriti per la causa fascista che risultino iscritti al Partito Fascista ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma i limiti massimi indicati nei precedenti comma sono aumentati di 4 anni.

Detti limiti, inoltre, sono elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*), purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo e nei riguardi del personale civile non di ruolo che, alla data del 4 febbraio 1937-XV, abbia prestato ininterrotto servizio da almeno due anni presso le amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

2° diploma originale o copia autentica del titolo di studio di cui all'art. 2;

3° certificato di cittadinanza italiana, o di godimento dei diritti politici, rilasciato dal podestà del Comune di origine. Agli effetti del presente decreto, sono equiparati a cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Gli italiani non regnicoli sono dispensati dal presentare detto certificato.

4° certificato generale negativo del casellario giudiziario;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede abitualmente;

6° certificato medico rilasciato a spese dell'interessato, da un ospedale militare del Regno, comprovante che il concorrente possiede le condizioni fisiche prescritte dall'allegato 2 del presente decreto.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno, in luogo del certificato di cui sopra, il certificato da rilasciarsi dalla Autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 28 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

Detto certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo al servizio metrico, giusta le norme di cui all'allegato n. 2 del presente decreto.

Al certificato medico sarà applicata, in ogni caso la fotografia dell'aspirante, munita della sua firma per esteso, contrassegnata dalla firma del direttore dell'ospedale o dell'ufficiale sanitario e del timbro del competente ufficio impresso parte sulla fotografia e parte sul certificato.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita medica collegiale militare e di escludere dal concorso coloro che non risultino idonei al servizio metrico.

7° foglio di congedo limitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nella lista di leva.

I candidati ex combattenti od invalidi produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati dalle benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'abituale residenza, debitamente legalizzato, ove occorra;

8° stato di famiglia, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati ammogliati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

9° fotografia del candidato, in armonia con la legge sul bollo, con la sua firma da autenticarsi dal Podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario;

10° certificato, in data non anteriore a quella del presente decreto, da rilasciarsi su carta legale da L. 4 dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, dal quale risulti l'appartenenza ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione. Sono dispensati dal presentare questo certificato i mutilati e gli invalidi di guerra.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto.

Detto certificato deve contenere, oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta.

Il certificato deve essere vistato da S. E. il Segretario, Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo ovvero da uno dei vice segretari del P.N.F.

Per gli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero, e detto requisito è da comprovarsi mediante certificato, redatto su carta legale, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci dell'estero, firmato dal segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero. Detti certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito, Ministro Segretario di Stato, o di uno dei Vice segretari o del Segretario amministrativo del P.N.F. solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Agli effetti della ammissione degli italiani non regnicoli ai concorsi per pubblici impieghi, è riconosciuta l'equiparazione, a tutti gli effetti, della iscrizione al P.F.S. con quella al P.N.F. per cittadini sammarinesi che si trasferiscono temporaneamente in Italia.

Ciò stante, i certificati di appartenenza al P.N.F. dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal Segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati ante-Marcia su Roma, invece, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del P.F.S. o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato o di un Vice Segretario.

I concorrenti che prestano comunque servizio non di ruolo dovranno unire inoltre alla domanda un certificato da rilasciarsi dal Ministero presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio con la indicazione degli estremi dell'autorizzazione ministerale o dell'autorità delegata.

Il certificato generale penale dovrà essere legalizzato dal competente Procuratore del Re; quello di nascita e cittadinanza dal Presidente del Tribunale o dal Pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono; quello di buona condotta dal Prefetto.

La legalizzazione della firma non è richiesta per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I certificati di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 del presente articolo dovranno essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati che già appartengono alle Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 6, 7 e 10, insieme a copia dello stato di servizio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I candidati che si trovino sotto le armi per obbligo di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3 e 5 un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta.

Art. 5.

Tutti i documenti prescritti debbono essere allegati alla domanda ed indicati, secondo l'ordine di cui all'art. 4, in elenco a parte in doppio esemplare.

Non sono ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande oltre il termine prescritto, anche se presentate in tempo agli uffici postali, e quelli che le invieranno non regolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo originale di studio.

In tale caso sarà sufficiente esibire un certificato di ottenuto diploma, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale trovasi depositato il certificato medesimo.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 6.

L'esame di concorso, secondo il programma allegato al presente decreto (allegato n. 1) consisterà:

1° Nelle prove scritte delle seguenti materie:

a) Lettere italiane;
b) Matematica,
c) Fisica;
d) Chimica.

2° In una prova orale delle materie di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), nonchè di elementi di diritto corporativo.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni da stabilirsi con successivo provvedimento, nei locali che verranno, a suo tempo, indicati agli ammessi al concorso. La prova orale avrà luogo pure in Roma, nei giorni e nel luogo che saranno all'uopo fissati.

Per i viaggi e per soggiorno nella sede degli esami, non spetta ai candidati indennità alcuna.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà dato tempestivo avviso del giorno in cui avrà luogo detta prova.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove d'esame saranno osservate le norme degli articoli dal 35 al 38 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per lo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Gli esami scritti potranno durare sei ore al massimo; i candidati non potranno consultare che le tavole dei logaritmi, durante gli esami di matematica.

L'esame orale avrà la durata massima di un'ora per ciascun candidato.

Art. 8.

Sugli esami giudicherà una Commissione che sarà nominata con apposito decreto Ministeriale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale, i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva, e sarà approvata con decreto Ministeriale.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli: 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777; 16 della legge 30 ottobre 1924, n. 1842; 8 e 10 della legge 13 dicembre 1933, n. 1706; 3 della legge 2 dicembre 1935, n. 2111; 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 per la ripartizione dei posti, i posti stessi saranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza del disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

I concorrenti che abbiano superato gli esami e che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti vacanti oltre quelli messi a concorso.

Art. 9.

I vincitori del concorso sono nominati, per decreto Ministeriale, ispettori metrici aggiunti in prova, e compiono, secondo i termini e l'ordine che saranno stabiliti dal Ministero, il periodo di prova in parte con il tirocinio teorico-pratico presso l'Ufficio centrale metrico e dei saggi di Roma, e in parte presso gli Uffici metrici provinciali, che saranno designati per ognuno di essi, insindacabilmente dal Ministero.

Ai suddetti compete il rimborso delle sole spese personali di viaggio in seconda classe per raggiungere la sede di Roma, ove dovranno compiere il tirocinio teorico-pratico, o per raggiungere le sedi degli uffici provinciali designati per il periodo di prova. Compete loro inoltre l'assegno lordo di L. 700 mensili e l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni; il tutto soggetto alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, ed agli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1715 e 27 giugno 1937, n. 1033.

Quelli provenienti da altre Amministrazioni statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

I candidati che per soddisfare agli obblighi militari non possono frequentare il tirocinio teorico-pratico presso l'Ufficio centrale metrico e dei saggi di Roma, potranno frequentare lo stesso tirocinio in un corso successivo.

Art. 10.

Con decreti Ministeriali sarà nominata la Commissione per gli esami di idoneità di cui agli articoli 12, 13 e 14, e sarà stabilito il programma dell'insegnamento da svolgersi durante il tirocinio teorico-pratico, di cui all'articolo precedente.

Art. 11.

Gli insegnanti delle varie materie da svolgersi durante il tirocinio teorico-pratico, terranno ciascuno un registro dal quale risultino le classificazioni riportate da ogni tirocinante nelle prove a cui dagli stessi sarà sottoposto.

Alla fine di ciascun bimestre ogni insegnante farà la media dei punti di merito assegnati ad ogni tirocinante durante il bimestre stesso, e assegnerà pure un voto per la condotta.

Il direttore dell'Ufficio centrale metrico comunicherà al Ministero, entro la prima decade del bimestre successivo, mediante apposito prospetto firmato dai singoli insegnanti, i voti conseguiti.

I concorrenti che riportino in uno dei bimestri meno di nove punti nella condotta decadono dal diritto di proseguire il tirocinio.

Una Commissione composta dagli insegnanti delle materie nelle quali i tirocinanti si fossero dimostrati insufficienti e di 2 membri delegati dal Ministero, sottoporrà, al termine del bimestre, ad una prova speciale sulle materie insegnate, quei tirocinanti che non avessero ottenuto nella classificazione, la sufficienza espressa in sei punti di profitto per ogni materia.

I tirocinanti i quali in dette prove, non riportassero almeno sei punti decadono dal diritto di proseguire il tirocinio.

Art. 12.

Alla fine del periodo complessivo di prova, o, a giudizio del Ministero, alla fine del corso di tirocinio teorico-pratico, gli ispettori metrici aggiunti in prova, dovranno superare un esame sulle materie loro insegnate in base ai programmi relativi.

Agli esami saranno ammessi coloro che avranno dato prova di assiduità, capacità e profitto. Di essi, quelli che, in base all'esito dell'esame ed al servizio di prova prestato, risultassero idonei alla ammissione in carriera, conseguiranno la nomina di ispettore metrico aggiunto.

Per gli altri il Ministero potrà prolungare di sei mesi il tirocinio per un secondo giudizio definitivo, previa anche la ripetizione degli esami in cui eventualmente non avessero ottenuto l'idoneità.

Art. 13.

Il punto minimo per il conseguimento dell'idoneità, nelle prove di cui all'articolo precedente, sia in quelle scritte che nelle pratiche e nelle orali, è di 7 decimi.

Per la graduatoria dei candidati sarà però adottata la media tra ognuno di tali punti e quella dei punti ottenuti, nei singoli bimestri, nelle corrispondenti materie.

Art. 14.

La nomina ai posti di ispettore metrico aggiunto sarà effettuata secondo l'ordine della graduatoria, di cui all'articolo precedente, e con l'osservanza delle norme contenute nell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

In applicazione dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, a parità di merito, dovranno essere preferiti i coniugati con prole a quelli senza prole e, questi ultimi, a quelli non coniugati.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e relative estensioni e dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1936, n. 48, a favore degli invalidi di guerra e degli ex combattenti.

Art. 15.

Gli ispettori metrici aggiunti in prova e gli ispettori metrici aggiunti, che non raggiungono nei termini stabiliti le residenze loro assegnate dal Ministero, si intenderanno dimissionari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 novembre 1937 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: RICCI.

ALLEGATO N. 1.

PROGRAMMA DI ESAMI.

A) *Lettere italiane*:

Tema di cultura generale, che dia modo al concorrente di dimostrare un sufficiente corredo di cognizioni, ed una corretta forma di scrivere in lingua italiana.

B) *Matematica*:

Calcolo dei numeri complessi - Potenza e radici dei numeri e delle espressioni algebriche - Estrazione della radice quadrata - Equazioni di 1° grado ad una o più incognite - Equazione di 2° grado ad un'incognita - Equazioni trinomie riducibili ad equazioni di 2° grado. Sistemi di grado superiore al primo. Pregressioni - Logaritmi - Applicazione dei logaritmi al calcolo numerico - Equazioni esponenziali - Eguaglianza e similitudine dei triangoli - Proprietà del circolo - Area delle figure piane - Rette e piani nello spazio - Angoli diedro e triedro e loro misura - Superficie e volume di un prisma, d'una piramide; di un cilindro, di un cono, di una sfera e delle sue parti. Equivalenza dei corpi solidi - Linee goniometriche e loro variazioni - Relazione fra le linee goniometriche di uno stesso arco - Risoluzione dei triangoli piani - Applicazione dei logaritmi nella risoluzione dei triangoli piani - Formule per calcolare l'area di un triangolo qualunque - Facili equazioni trigonometriche - Problemi relativi.

C) *Fisica*:

1) Proprietà generali della materia - Fenomeni fisici - Rappresentazioni grafiche.

2) Meccanica:

Cinematica: Moto e quiete - Traiettorie - Moto uniforme e moto vario - Moto uniformemente vario - Moto periodico (circolare oscillatorio) - Composizione dei movimenti.

Statica - Concetto di forza; equilibrio; unità statica di forza - Composizione delle forze - Scomposizione di una forza in due complanari - Momento di una forza rispetto ad un punto - Composizione delle forze parallele - Coppie - Composizioni di più forze applicate comunque ai punti di un corpo rigido - Composizione di più forze parallele - Centro di gravità - Equilibrio dei corpi pesanti sospesi per un punto - Varie specie di equilibrio - Equilibrio dei corpi appoggiati su di un piano - Equilibrio di un corpo girevole intorno ad un asse - Equilibrio statico di meccanismi semplici; leve, puleggia, asse nella ruota, piano inclinato, cuneo, vite - Bilancia, condizioni di stabilità, esattezza e sensibilità - Stadera.

Dinamica - Principio d'inerzia - Resistenze passive - Proporzionalità fra forza ed accelerazione - Massa - Unità dinamica della forza impulso e quantità di moto - Azione e reazione - Forza centripeta e forza centrifuga - Principio dell'indipendenza delle azioni simultanee - Caduta dei gravi liberi - Moto dei gravi sul piano inclinato - Il pendolo e le sue leggi - Pendolo geodetico - Misura di G. - Lavoro - Forza viva - Principio della conservazione dell'energia - Potenza - Unità di lavoro - Estaticità dei solidi.

3) Meccanica dei fluidi:

Idrostatica - Concetto di pressione e principio di Pascal - La pressione nei liquidi pesanti - Unità di pressione - Principio di Archimede - Applicazione del principio di Archimede - Vasi comunicanti - Capillarità.

Aerostatica - Principi generali dell'aerostatica - Pressione atmosferica - Variazioni della pressione atmosferica - Barometri e manometri - La legge di Boyle - La legge di Dalton.

Moto dei liquidi e dei gas - Movimenti dei liquidi - Pompe - Resistenza dell'aria - Cenno sulla navigazione aerea.

4) Calore:

Nozione di temperatura - Termometri e scale termometriche - Termometri a massima e a minima - Quantità di calore e caloria - Calore specifico e capacità termica - Cenno sui calorimetri - Legge di Dulong e Petit.

Propagazione del calore: condizione, convenzione, irraggiamento - Vasi di Dewar.

Dilatazione termica: dilatazione termica dei solidi; dilatazione cubica dei solidi; dilatazione termica dei liquidi, dilatazione termica dei gas - Equazione caratteristica dei gas - Variazioni di temperatura a volume costante - Gas reali e gas perfetti - Termometri a gas - Temperatura assoluta.

Cambiamento di stato fisico: fusione e solidificazione; soprafusione; evaporazione e proprietà dei vapori; evaporazione in seno dell'aria, ebollizione; calore di vaporizzazione; umidità atmosferica; igrometri; vapori soprassaturi - Condensazione dei vapori - Temperatura critica - Cenno sulla liquefazione dei gas - Soluzioni: generalità e punti di ebollizione e di congelamento di esse.

5) Ottica:

Generalità sulla luce - Propagazione rettilinea della luce - Cenni di fotometria e fotometri.
Leggi della riflessione della luce - Specchi piani; specchi sferici, specchi concavi - Immagini prodotte dagli specchi concavi.
Relazione fra la distanza dell'oggetto e quella dell'immagine - Costruzione delle immagini - Specchi convessi (cenno).
Rifrazione della luce e sue leggi - Riflessione totale - Il prisma ed i colori - Lenti - Lenti convergenti ed immagini da esse prodotte - Lenti acromatiche - Lenti divergenti.
Il canocchiale ed il microscopio.
Velocità della luce - Qualche cenno sulle teorie della luce.

6) Elettricità:

Fenomeni principali di elettrostatica e grandezze che v'intervengono - Condensatori.
L'effetto Volta e la pila elettrica - Corrente elettrica costante nei conduttori di prima specie - L'elettrolisi: leggi ed applicazioni dell'elettrolisi - Accumulatori elettrici - Pile termoelettriche.
Magnetismo - Magneti naturali e artificiali - La legge di Coulomb per il magnesio - Campo magnetico - Campo magnetico terrestre - Elettromagnetismo - Campo magnetico prodotto da una corrente - Legge di Biot e Savart - Unità di misura elettromagnetiche - Sistema pratico di unità di misura elettriche - Solenoidi - Elettrocalamite Soneria elettrica - Telegrafo - Galvanometri - Amperometri - Legge di Ohm - Conduttori in serie ed in parallelo - Reostati - Legge di Joule - Applicazioni degli effetti termici della corrente - Energia elettrica - Induzione elettromagnetica e leggi relative - Estracorrenti - Rocchetto di Ruhmkorff - Telefono - Anello di Pacinotti - Cenno sugli alternatori, motori e sul campo rotante. Trasporto dell'energia - Trasformatori statici.
Cenno sulle onde elettromagnetiche.
Problemi relativi a tutte le teorie precedenti.

D) *Chimica.*

Processi fisici e chimici - Generalità sui fenomeni chimici - Corpi semplici e composti - Sostituzione - Doppia decomposizione - Leggi delle proporzioni definite e multiple - Legge dei volumi di Gay-Lussac - Cenni sulla teoria atomica - Peso atomico - Simboli chimici - Corpi indecomposti - Formole chimiche - Peso molecolare - Equazioni chimiche - Problemi stechiometrici.
Metalloidi - Idrogeno - Ossigeno - Acqua - Acqua ossigenata - Gruppo degli Alogeni - Cloro - Bromo - Jodio e fluoro e loro idracidi - Principali composti ossigenati del cloro - Zolfo - Idrogeno solforato - Composti ossigenati dello zolfo - Acidi ossigenati dello zolfo.
Azoto - Composti idrogenati e ossigenati dell'azoto - Acidi ossigenati dell'azoto - Acqua ragia.
Fosforo - Composti idrogenati e ossigenati del fosforo - Acido fosforico.
Arsenico - Composti idrogenati e ossigenati dell'arsenico - Acido arsenico.
Antimonio - Composti idrogenati e ossigenati dell'antimonio triclocuro di antimonio.
Boro - Anidride borica - Acido borico - borace.
Silicio - Composti di alogenati e ossigenati del silicio - acido silicico - carburo di silicio.
Carbonio - Composti ossigenati del carbonio - carbonati.
Metalli - Proprietà fisiche dei metalli, malleabilità - duttilità - durezza - tenacia, conducibilità per il calore e per l'elettricità - densità - fusibilità - volatilità.
Composti dei metalli - leghe amalgame - ossidi - idrati - generalità sui sali - sali acidi - basici e neutri - azione dell'acqua sui sali - sali doppi - isomorfismo - azione dell'elettricità sui sali.
Principi di elettro-chimica - teoria della dissociazione elettrolitica - saturazione degli acidi con le basi - azione dei metalli sui sali - azione reciproca dei sali - idrolisi.
Processi generali di metallurgia - metalli nativi - ossidi - trattamento dei solfuri - processi di estrazione per via umida - elettro - metallurgia.
Stato naturale, proprietà fisiche chimiche e principali composti dei seguenti metalli - potassio - sodio - ammonio - calcio - magnesio - zinco - mercurio - rame - argento - oro - alluminio - stagno - piombo - bismuto - ferro - cromo- manganese - nichelio - cobalto - platino.

p. *Il Ministro*: Ricci.

ALLEGATO N. 2.

Norme per il rilascio da parte degli ospedali militari del certificato medico di cui all'art. 4 del decreto.

Si tenga presente che il servizio metrico per sua natura non consente occupazioni sedentarie, ma richiede invece continuo moto per l'esecuzione delle operazioni sia negli uffici permanenti come in tutte le altre numerose località ove i funzionari debbono per vari mesi dell'anno recarsi per compierle, accedendovi anche con i più disagiati mezzi di trasporto.

La natura stessa delle operazioni, non poco delicate come quelle metrologiche e quelle chimiche per l'esecuzione dei saggi, richiede, d'altra parte qualità fisiche normali. Avuto a ciò riguardo, si tengano come basi i seguenti requisiti fisici, necessari negli aspiranti ed il vigente elenco delle infermità esimenti dal servizio militare con le varianti di cui appresso:

1° perimetro toracico non minore di metri 0,80, purchè lo sviluppo organico sia armonico nelle sue parti e l'originaria robustezza dell'individuo risulti evidente;

2° acutezza visiva nella misura minima di V. I per un occhio e V. 1/2 per l'altro, o di V. 2/3 per entrambi gli occhi, anche quando tali limiti siano raggiungibili con la eventuale correzione della refrazione, mediante adatte lenti speciali, tollerando sia la miopia, che l'ipermetropia in una misura massima di cinque diottrie, e purchè, se si tratta di altra affezione patologica, questa non sia tuttora in atto o suscettibile di ulteriore evoluzione;

3° acutezza uditiva minima di 1/2 per entrambi gli orecchi purchè non esistano in atto lesioni organiche, specie purulenti suscettibili di ulteriori evoluzioni e di conseguente progressiva diminuzione della funzione uditiva.

Sono causa di esclusione:

a) l'ernia di qualsiasi specie e grado, il varicocele voluminoso e con atrofia del testicolo;

b) il diabete zuccherino e l'albuminuria;

c) la congiuntivite granulosa in qualunque stadio, la congiuntivite e blefarite cronica.

d) l'astigmatismo che, senza correzione con lenti, non consenta l'acutezza visiva stabilita al n. 2;

e) la discromatopsia;

f) tutte le affezioni tubercolari, anche se incipienti e solamente sospette, siano mediche che chirurgiche.

g) tutte le malattie nervose di qualsiasi grado, siano organiche che funzionali.

p. *Il Ministro*: Ricci.

(95)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.